

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, SPITELLA e CASOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1991

Modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 54 del 21 febbraio 1991, recante «modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario», ha causato problemi applicativi ed interpretativi di importante rilievo, in relazione a quanto stabilito all'articolo 1.

L'aver stabilito, infatti, che «il titolo di perito agrario», al fine dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario, statale o parificato, e l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4, pun-

tualizzato, del resto, anche all'articolo 10 della stessa legge, ha fatto esprimere forti perplessità all'ordine nazionale dei periti agrari circa la possibilità di riconoscere titoli di studio acquisiti non specificatamente in un istituto tecnico agrario, quanto in un istituto tecnico sperimentale che preveda, tra gli altri, anche l'indirizzo agrario.

Senza un chiarimento normativo che interpreti esattamente quanto disposto all'articolo 1 della legge n. 54 del 21 febbraio 1991 si potrebbe determinare una disparità di trattamento tra studenti che, pur avendo frequentato istituti con diversa denominazione formativa, hanno operato nello stesso curriculum scolastico con esiti formativi assolutamente equipollenti.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La mancata equiparazione dei titoli acquisiti nei quinquenni sperimentali, riconosciuti in base all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 419, determinerebbe, del resto, una situazione inaccettabile dal punto di vista giuridico, oltre a rappresentare una limitazione del significato culturale e scientifico delle istituzioni educative dell'istruzione secondaria superiore

che da anni operano per l'innovazione scolastica.

Per questa serie di motivazioni è stata proposta un'integrazione esplicativa all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, come sostituito dalla citata legge n. 54, che ponga in una posizione di parità i diplomi acquisiti in un istituto agrario, rispetto a quelli conseguiti in istituti tecnici sperimentali con indirizzo agrario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, già sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Titolo di perito agrario*). - Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato, o in istituti sperimentali di istruzione tecnica nei quali siano attivati indirizzi agrari con decreto ministeriale, e l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti all'albo professionale a norma dell'articolo 4».